

AGENDA DELLA SERATA

1. Modalità operative sul regime transitorio per ODV, APS, ONLUS e gli altri enti
2. Le convenzioni tra enti pubblici ed ETS alla luce della nuova normativa (a cura del dott. Pier Luigi Foglia)
3. Le donazioni in natura agli ETS ai sensi del DM 28.11.2019 pubblicato in GU n. 24 il 30.01.2020

Gli Enti del Terzo Settore

(D.lgs. 117/2017 Art. 4 co.1)

- Sono Enti del Terzo Settore:
 - ❑ Organizzazioni di volontariato
 - ❑ Associazioni di promozione sociale
 - ❑ Enti filantropici
 - ❑ Imprese sociali
 - ❑ Cooperative sociali
 - ❑ Reti associative
 - ❑ Società di mutuo soccorso
 - ❑ Associazioni riconosciute e non
 - ❑ Fondazioni
 - ❑ Altri enti di carattere privato diversi dalle società

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale

mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente di una o più **attività di interesse generale** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, **ed iscritti nel RUNTS**

- Agli Enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del CTS si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività' adottino un apposito regolamento

premessa

Modalità operative sul regime transitorio per ODV, APS, ONLUS e gli altri enti

Enti «esclusi»

(D.lgs. 117/2017, Art. 4 co.2)

Non sono Enti del Terzo settore:

- Amministrazioni pubbliche
- Formazioni e associazioni politiche
- Sindacati
- Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
- Associazioni di datori di lavoro
- Enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta

() Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del Codice non si applicano alle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*

Requisiti di Statuto di un ETS

(D.lgs. 117/2017, Art. 21)

- 1) Denominazione dell'ente
- 2) Assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite
- 3) Attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale
- 4) Sede legale e il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica
- 5) Norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente
- 6) Diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti
- 7) Requisiti di ammissione dei nuovi associati, ove presenti e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta
- 8) Funzionamento degli organi sociali obbligatori
- 9) Norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione
- 10) Durata dell'ente
- 11) Organo di Controllo

Organo di Controllo e revisione legale

(D.lgs. 117/2017, Art. 30-31)

- Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo. Nelle associazioni, la nomina di è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **110.000 euro**
 - b) Ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate: **220.000 euro**
 - c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**

- L'organo di controllo esercita:

Il controllo contabile nel caso non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro

I compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida previste dal decreto

- L'obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale scatta quando per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **1.100.000,00 euro**
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **2.200.000,00 euro**
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **12 unità**

Modalità operative sul regime transitorio per ODV, APS, ONLUS e gli altri enti

Modifica dello Statuto, quando?

D.lgs. 117/2017,
3 luglio 2017

2 agosto
2019

2 Febbraio
2019

30 giugno 2020

*Circolare n.13 del Ministero del Lavoro
del 31 maggio 2020*

RUNTS



Modalità operative sul regime transitorio per ODV, APS, ONLUS e gli altri enti

Modifiche Statutarie - Circolare 27 Dicembre 2018

Soggetti interessati: enti iscritti ai registri nazionale e regionale della promozione sociale, ai registri regionali del volontariato e all'anagrafe delle Onlus.

Scadenza dei termini per gli adeguamenti statutarie: 2 agosto 2019.

Modalità di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli organi competenti (normalmente l'Assemblea): a seconda dei casi modalità semplificate (maggioranze deliberative ordinarie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti) o modalità non semplificate (maggioranze deliberative rafforzate, normalmente previste dagli statuti in caso di modifiche statutarie).

Gli enti non iscritti ai registri che intendano adeguare gli statuti ai fini dell'iscrizione a questi ultimi, dovranno comunque applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti e non potranno beneficiare della semplificazione di cui all'art. 101.

Gli enti iscritti che procedano alle modifiche statutarie oltre la scadenza del 2 agosto 2019 dovranno applicare le disposizioni statutarie previste per l'assunzione delle delibere modificative degli statuti, senza beneficiare della semplificazione.

Articolo	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
4	Forma giuridica, principi generali, declinazione finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	Obbligatoria	Semplificata
5	Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale	Obbligatoria	Semplificata
6	Esercizio attività diverse	2 ipotesi: • Inserimento della previsione: facoltativa • Adeguamento di previsioni già presenti: obbligatoria	Semplificata solo in caso di adeguamento obbligatorio di previsioni già in essere, non semplificata in caso di previsione ex novo di esercizio di attività diverse.
8 co. 1	Destinazione del patrimonio	Obbligatoria	Semplificata
8 co. 2	Divieto distribuzione utili	Obbligatoria	Semplificata
9	Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento	Obbligatoria	Semplificata

Modalità operative sul regime transitorio per ODV, APS, ONLUS e gli altri enti

Modifiche Statutarie - Circolare 27 Dicembre 2018

10	Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare	Facoltativa	Non semplificata
12	Denominazione sociale ETS	Obbligatoria per gli enti diversi da ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Cooperative sociali, Società di mutuo soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni (artt. 32 co. 3, 35 co. 5, 37 co. 2 d.lgs. 117/2017; art. 6 d.lgs. 112/2017, art. 1 l. 381/1991, d.m. Mise 6.3.2013 art. 3, comma 2)	Semplificata
32 c. 3	Denominazione sociale ODV	ODV iscritte: obbligatoria. ODV costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata Semplificata
35 c. 5	Denominazione sociale APS	APS iscritte: obbligatoria APS costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata Semplificata
37 c. 2	Denominazione sociale "Ente filantropico"	Obbligatoria	Semplificata
13 c. 1-2	Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria	Semplificata
13 c. 6	Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	Se le attività sono previste: obbligatoria (se lo statuto prevede lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali)	Semplificata
14 co. 1	Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria in caso di raggiungimento delle soglie di legge	Semplificata
15 co. 3	Diritto in capo a soci/associati/aderenti di esaminare i libri sociali	Obbligatoria	Semplificata
17	Volontari	Obbligatorio rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari	Semplificata
23 co. 1, 2, 3	Ammissione dei soci	Derogatoria (nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni differenti da quelle generali presenti nel Codice)	Semplificata
24 co. 1	Diritto di voto dei neoassociati	Derogatoria per periodi inferiori ai 3 mesi. Non modificabile in peius	Semplificata

Modalità operative sul regime transitorio per ODV, APS, ONLUS e gli altri enti

Modifiche Statutarie - Circolare 27 Dicembre 2018

24 co. 2	Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti >1 fino a 5 voti)	Facoltativa	Non semplificata
24 co. 3	Delega	Derogatoria	Semplificata
24 co. 4	Ricorso al voto per corrispondenza o telematico	Facoltativa	Non semplificata
24 co. 5	Possibilità di assemblee separate	Facoltativa	Non semplificata
24 co. 6	Applicabilità per le fondazioni del terzo settore dotate di organo assembleare o di indirizzo delle norme previste per le assemblee delle associazioni	Derogatoria	Semplificata
25 co. 1	Competenze assemblea	Obbligatoria	Semplificata
25 co. 2	Competenze assemblea (enti con associati ≥ 500)	Derogatoria	Semplificata
25 co. 3	Competenze assemblea fondazioni	Facoltativa	Non semplificata
26, co. 1, 2	Organo di amministrazione	Obbligatoria (funzioni, composizione, funzionamento se collegiale)	Semplificata
26, co. 3,4,5	Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori	Facoltativa	Non semplificata
26 co. 7	Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni.	Obbligatoria	Semplificata
26 co. 8	Organo di amm. nelle Fondazioni	Obbligatoria (co. 7) o Facoltativa (co. 3, 4 e 5):	Semplificata se obbligatoria Non semplificata se facoltativa
30	Organo di controllo	Obbligatoria per le fondazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che raggiungono i limiti dimensionali Facoltativa per gli enti che istituiscono l'organo pur non essendovi tenuti per obbligo di legge	Semplificata Non semplificata
30 co. 6	Attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti	Facoltativa	Non semplificata
31	Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	Obbligatoria	Semplificata

Quesiti al MLPS sulla riforma del Terzo settore

La trasmigrazione si configura come un passaggio di dati tra i diversi sistemi di registrazione (Circolare n. 13 del 31/5/2019)

Il mancato adeguamento statutario entro il termine indicato dall'art. 101.2 può far venir meno l'iscrizione delle ODV e APS iscritte nei rispettivi registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale?

- La lettura correlata del 101.2 con l'art. 54 introduce un meccanismo di comunicazione al RUNTS (da disciplinare nelle modalità attuative con successivo decreto ministeriale) dei dati relativi agli enti iscritti nei predetti registri.
- A seguito della trasmissione dei dati, spetterà all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, entro 180 giorni (art. 54 comma 2), esercitare le attività di controllo dirette a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS. Il medesimo ufficio potrà richiedere eventuali ulteriori informazioni o i documenti mancanti. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine perentorio di 60 giorni (art. 54 comma 3) determinerà la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.
- La trasmigrazione si configura come un passaggio di dati tra i diversi sistemi di registrazione, successivamente al quale l'ente già iscritto ai previgenti registri continua a rimanere in possesso della qualifica di ODV o di APS, acquisita per effetto dell'iscrizione negli stessi. Entro il termine di 180 giorni, vale a dire alla conclusione del procedimento di controllo, il competente ufficio adotterà il provvedimento di iscrizione al RUNTS, ovvero di diniego di iscrizione al RUNTS medesimo.

Quesiti al MLPS sulla riforma del Terzo settore

La trasmigrazione si configura come un passaggio di dati tra i diversi sistemi di registrazione (Circolare n. 13 del 31/5/2019)

È frequente che anche in caso di enti associativi (ODV e APS) di dimensioni pari o prossime alla soglia minima di associati (sette/otto soci), il numero di deleghe previsto dagli statuti si attesti su quello massimo tre deleghe per ogni associato per gli enti con meno di cinquecento soci (dall'art. 24 comma 3 CTS). Da ciò potrebbe derivare un pregiudizio alla democraticità dell'ente, in quanto, in ipotesi estreme, potrebbe verificarsi che anche una sola persona possa determinarne gli indirizzi associativi.

- In proposito l'associazione nell'ambito delle soglie disposte dalla legge dovrebbe essere libera di decidere autonomamente se attenersi ad esse o derogarvi al ribasso.
- Si osserva inoltre come non si possa escludere, da un lato, che in concreto il numero di associati si incrementi in breve tempo, né, per contro, che i soci di una piccola associazione scelgano in concreto di partecipare personalmente alle vicende associative.
- Infine, deve evidenziarsi la rilevanza, ai fini della questione prospettata, della disposizione recata dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 24, relativo all'applicabilità dei commi 4° e 5° dell'art. 2372 del codice civile, "in quanto compatibili". In particolare, il 5° comma chiarisce che "la rappresentanza non può essere conferita ... ai membri degli organi amministrativi o di controllo" dell'ente» scongiurando così in radice il rischio rappresentato.

Quesiti al MLPS sulla riforma del Terzo settore

La trasmigrazione si configura come un passaggio di dati tra i diversi sistemi di registrazione (Circolare n. 13 del 31/5/2019)

Note del ministero n. 2019/1309

Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati ex art. 35.2 del Codice del Terzo Settore:

- Requisito della maggior età:** potrebbe non essere coerente con specifiche finalità civiche o solidaristiche (es. lotta alla discriminazione, integrazione di particolari fasce deboli della popolazione, educazione dei giovani ai valori di etica e responsabilità) e con attività che possano beneficiare del fattivo contributo partecipativo di associati minorenni. Lo stesso requisito della maggior età, in ragione della potenziale intrinseca pericolosità delle attività di riferimento, potrebbe invece risultare ammissibile nel caso di un'associazione che operi nel settore della protezione civile.
- Requisito del possesso di un determinato titolo di studio:** rischia di caratterizzare in senso professionale l'ente e quindi di non essere ammissibile. L'ammissibilità degli associati indipendentemente dal possesso di un titolo di studio non risulta invece in contraddizione con la previsione dell'articolo 5 comma 1.
- Requisito della cittadinanza italiana:** bisogna accertare che questo requisito, se previsto, non risulti ingiustificato e/o irragionevole configurando quindi una discriminazione incompatibile con la previsione del Codice.
- Requisito dell'assenza di condanne penali:** si ritiene che possa legittimamente prevedersi ed imporsi per statuto ogniqualvolta venga in esame un reato per sua natura incompatibile con le finalità associative e/o con le attività svolte dall'associazione.

Quesiti al MLPS sulla riforma del Terzo settore

La trasmigrazione si configura come un passaggio di dati tra i diversi sistemi di registrazione (Circolare n. 13 del 31/5/2019)

Note del ministero n. 2019/222662

Associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto (non previste dallo statuto) seppur non in modo prevalente rispetto alle attività di promozione sociale.

- Le attività di culto restano estranee all'ambito del Terzo settore e all'esercizio delle attività proprie degli ETS fatto salvo per gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale (art. 4, comma 3 del d.lgs. n.117/2017).
- Quanto alla misura di favore di cui all'articolo 71 del d.lgs. n. 117/2017 sui locali utilizzati dove eventualmente si svolgono attività di culto, il Codice del Terzo Settore la ammette solo per "attività istituzionali purché non di tipo produttivo", escludendo quindi il beneficio per le attività strumentali ex art. 6.

Il periodo.... transitorio

- Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare del 31 Maggio 2019 *“l’articolo 102, comma 2, lettera a) del Codice prevede l’abrogazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 29 del d.lgs. n.460/1997 (ndr. che dettano la disciplina in materia di Onlus) dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS, con la conseguenza che la disciplina delle ONLUS resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del codice medesimo».*
- L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 89/E del 25 Ottobre 2019 ha precisato ulteriormente come *“un ente iscritto all’Anagrafe delle Onlus (...) possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice”*

Modalità operative sul regime transitorio per ODV, APS, ONLUS e gli altri enti

Mancano su 43 decreti attuativi ancora 29 (dei quali 5 in elaborazione).

norma	n. atti previsti	in elaborazione	adottati
Legge 106/16	2		1
Codice del Terzo settore	24	4 (-1**)	9 + 1**
Impresa Sociale	12	1	3
5 per mille	1	1	
Servizio Civile Universale	4		

* Aggiornato al 13/09/2019

** In Gazzetta Ufficiale (n. 24) del 30 gennaio scorso è stato pubblicato il D.M. 28.11.2019 che regola le donazioni in natura agli Ets.

Modalità operative sul regime transitorio per ODV, APS, ONLUS e gli altri enti

Ipotesi operativa di modifica statutaria degli attuali enti in ETS



Le donazioni in natura agli ETS ai sensi del DM 28.11.2019 pubblicato in GU n. 24 il 30.01.2020

In Gazzetta Ufficiale (n. 24) del 30 gennaio scorso è stato pubblicato il D.M. 28.11.2019 che regola le donazioni in natura agli Ets.

Il provvedimento costituisce l'attuazione del contenuto dell'articolo 83, comma 2, del D.lgs. 117/2017, mentre le erogazioni liberali in denaro avevano già trovato una regolamentazione immediata nello stesso articolo.

Come noto nel 2018 a causa dell'abrogazione dell'articolo 13 del D.lgs. 460/97, comma 3, per effetto dell'articolo 1, comma 208, lett. h), L. 205/2017, si era creato un vuoto normativo a danno delle ONLUS. Nel decreto, tuttavia, non è specificato se vi sia un effetto retroattivo della norma atto a sanare il pregresso.

Il decreto individua le tipologie di beni la cui donazione a un ETS dà diritto:

- alla detrazione Irpef del 30%, elevata al 35% nel caso di donazioni a organizzazioni di volontariato o;
- alla deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società.

Le donazioni in natura agli ETS ai sensi del DM 28.11.2019 pubblicato in GU n. 24 il 30.01.2020

Il provvedimento precisa che, in attesa che venga istituito il RUNTS, l'agevolazione si applica attualmente alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle Onlus regolarmente iscritte.

A regime, invece, i destinatari della liberalità saranno tutti gli Ets regolarmente iscritti nel RUNTS, comprese le cooperative sociali ed *escluse* le imprese sociali costituite in forma di società (?!).

E' fatto obbligo di utilizzare i beni ricevuti per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A differenza della precedente normativa, il provvedimento non effettua una distinzione merceologica (facilitando così le donazioni da parte di privati).

La quantificazione della donazione è determinata in base al criterio del valore normale dell'articolo 9 TUIR.

- Nel caso in cui oggetto della cessione gratuita siano i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa o i beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (il riferimento è alle lettere a e b dell'articolo 85, comma 1, TUIR), la quantificazione della liberalità è stabilita fra il minore tra il valore normale e quello determinato applicando le disposizioni sulle valutazioni delle rimanenze di cui all'articolo 92 TUIR.

- Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale (ipotesi di donante titolare di reddito d'impresa), l'ammontare della detrazione o della deduzione deve essere determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.

Le donazioni in natura agli ETS ai sensi del DM 28.11.2019 pubblicato in GU n. 24 il 30.01.2020

- ❑ Nel caso di donazioni di beni fuori dall'ambito dell'impresa è sempre necessaria una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, nel caso in cui il valore della singola cessione sia superiore a 30.000 euro o non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi.

La perizia deve essere recente, cioè datata non più di 90 giorni prima del trasferimento del bene, e deve essere conservata in copia dal soggetto destinatario dell'erogazione

Le donazioni in natura agli ETS ai sensi del DM 28.11.2019 pubblicato in GU n. 24 il 30.01.2020

Il donatore deve predisporre una dichiarazione scritta recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori.

A sua volta il soggetto destinatario dell'erogazione deve predisporre una dichiarazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.